



CODICE DELLA STRADA

Art. 34-bis c.d.s.

Decoro delle strade

1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta e' punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000

Versione in vigore dal 8 agosto 2009 secondo Normattiva, non più in vigore dal 13 agosto 2010 · versione 134

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della strada
Estremi	Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Titolo	II — Della costruzione e tutela delle strade
Capo	I — Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-della-strada/art-34-bis-decoro-delle-strade/versione/134>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it